



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 497

---

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO LEGISLATIVO PER FAVORIRE IL PREPENSIONAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE EDITORIALI IN CRISI.**

**LAVORATORI - DIPENDENTI DI AZIENDE EDITORIALI E STAMPATRICI DI PERIODICI E POLIGRAFICI - CHE HANNO MATURATO UNA CERTA ANZIANITÀ DI SERVIZIO E CHE, SE NON FOSSERO INTERVENUTE MODIFICHE ADOTTATE CON IL REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE (D.P.R. 157/2013), AVREBBERO POTUTO TRAGUARDARE LA PENSIONE.**

presentata l'8 maggio 2019 dai Consiglieri Montagnoli, Valdegamberi, Negro, Bassi, Corsi, Casali, Brusco, Salemi e Giorgetti

### **Il Consiglio regionale del Veneto**

**PREMESSO CHE:**

- con D.P.R. 28 ottobre 2013, n.157, è stato adottato il regolamento che prevede l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti a gestioni pensionistiche assoggettate a requisiti più favorevoli, rispetto a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e, quindi, per i lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici e poligrafici. In particolare sono state modificate le norme relative al prepensionamento dei lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- il regolamento ha sostituito l'anzianità contributiva minima di 32 anni, aumentata di un periodo pari a tre anni fino ad un massimo di 35 anni quale condizione valida per accedere al pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 2013 con un requisito di almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, da adeguare alle mutate aspettative di vita negli anni successivi;
- in sede di approvazione della legge di bilancio del 2019 è passato un emendamento in favore dei dipendenti di imprese editoriali in crisi (dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici e poligrafici). La misura ha esentato

dall'applicazione degli adeguamenti della speranza di vita ISTAT i dipendenti di imprese editoriali in crisi (dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici e poligrafici) destinatari della salvaguardia di cui all'art. 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, come noto, consente loro di far salve le regole di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, precedenti l'adozione del regolamento di armonizzazione (D.P.R. 157/2013). A seguito della novella, pertanto, hanno potuto accedere alla pensione i lavoratori che hanno maturato 32 anni di contribuzione in costanza di CIGS in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015;

**CONSIDERATO CHE:**

- attualmente sono tornati in vigore i requisiti di cui al D.P.R. 28 ottobre 2013, n.157, che prevedono a partire da 1° gennaio 2018 un'anzianità contributiva di 37 anni;
- siamo in presenza di uno stato di crisi senza precedenti che sta interessando l'intero comparto dell'editoria periodica con l'apertura di innumerevoli vertenze nel settore, tra cui una delle più importanti imprese europee nel campo grafico e leader nelle arti grafiche in Italia, il Gruppo Elcograf SpA del Gruppo Pozzoni SpA;
- vi è la necessità di affrontare la crisi della carta stampata attraverso strumenti di ammortizzazione sociale che favoriscano la fuoriuscita volontaria dei lavoratori di un settore in continua e profonda mutazione. L'editoria su carta stampata - da ormai un decennio in crisi - soffre ancor più oggi, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'imponente avvento della digitalizzazione in questo comparto, mette drammaticamente in ginocchio la stampa tradizionale di periodici e quotidiani;
- serve prioritariamente evitare ricadute traumatiche della crisi del settore editoriale che nuocerebbero gravemente ai lavoratori difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro;

**impegna la Giunta regionale del Veneto**

ad intervenire e farsi carico con urgenza della situazione evidenziata in premessa presso il Governo nazionale, affinché:

- a fronte di crisi conclamate, si ripristini, sia pure per un tempo predefinito (12 mesi), il vecchio requisito di anzianità contributiva precedente l'adozione del regolamento di armonizzazione (D.P.R. 157/2013). Ai destinatari del prepensionamento in argomento si applicheranno i requisiti, vigenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 28 ottobre 2013, n.157, non adeguati alla speranza di vita di cui all'art. 12, comma da 12-bis a 12-quinquies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto i lavoratori dipendenti di imprese editoriali in crisi (dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici e poligrafici) potranno accedere al prepensionamento con una anzianità contributiva pari a 1664 contributi settimanali e senza l'applicazione delle disposizioni in materia di aspettativa di vita;
- si possa avviare un percorso condiviso con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico al fine di individuare soluzioni che consentano la salvaguardia dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle professionalità anche attraverso percorsi di formazione e riqualificazione.

